



Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (A.G. n. 288)

DOSSIER - XVII LEGISLATURA



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

TEL. 06 6706-2451 - <u>studi1@senato.it</u> - <u><u></u> <u>@SR Studi</u></u>

Dossier n. 315



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - @CD_giustizia
Atti del Governo n. 290

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (A.G. n. 288)

Premessa

Lo schema di decreto in titolo reca integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il decreto legislativo n. 32 è entrato in vigore il 2 aprile 2014.

La direttiva 2010/64/UE

La direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Essa si basa sul diritto ad un giusto processo, sancito nell'articolo 6 della CEDU come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La direttiva disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di **ottenere** l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire La facoltà di ottenere l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3). l'interpretazione delle comunicazioni orali è riconosciuta non solo nei rapporti tra l'imputato e l'autorità procedente (articolo 2, paragrafo 1), ma anche nelle relazioni tra l'indagato e il suo difensore. Il paragrafo 2 dell'articolo 2 stabilisce infatti che l'interpretazione deve essere "disponibile per le comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di altra richiesta procedurale". Per quanto concerne il diritto alla traduzione, la direttiva precisa che vanno sempre tradotti i documenti fondamentali tra i quali sono ricompresi in modo esplicito le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e infine le sentenze (articolo 3, paragrafo 2). A tali atti si aggiunge, per espressa previsione della direttiva, il mandato d'arresto europeo, che va sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redatto in una lingua non comprensibile all'interessato (articolo 3, paragrafo 6).

La direttiva contempla poi due significativi temperamenti con riguardo al diritto alla traduzione.

Il primo è rappresentato dalla specificazione secondo la quale **non è indispensabile garantire la traduzione integrale dei documenti fondamentali**: il paragrafo 4 dell'articolo 3 prevede infatti la possibilità di omettere quei passaggi che "non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli

imputati di conoscere le accuse a loro carico". Qualora l'interpretazione o la traduzione fossero dichiarate superflue con una decisione del giudice, deve essere consentito all'imputato o all'indagato il ricorso contro tale decisione. L'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva inoltre, nel riconoscere la facoltà di rinunciare al diritto alla traduzione dei documenti, precisa che qualsiasi rinuncia deve essere soggetta alla condizione "che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria".

Il secondo correttivo è costituito dalla facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto, con il solo limite che ciò non pregiudichi l'equità del procedimento (articolo 3, paragrafo 7) e a condizione che se ne dia atto a verbale (articolo 7). La direttiva in esame intende facilitare nella pratica l'applicazione del principio di equità del procedimento, fornendo alle persone indagate o imputate l'adeguata garanzia di essere sottoposte ad un processo giusto. In relazione a tutte e due le facoltà la direttiva statuisce espressamente la natura gratuita del servizio (articolo 4) e la necessità di rispettare standard minimi di qualità. Si richiede infatti che l'interpretazione e la traduzione siano "di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa" (articoli 2, paragrafo 8 e 3, paragrafo 9). A tal fine, da un lato, si prescrive agli Stati membri di istituire un unico registro oppure più registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (articolo 5, paragrafo 2), da porre a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti e, dall'altro di prevedere il riconoscimento del diritto di contestare la qualità della traduzione (articolo 3, paragrafo 5). Le norme stabilite dalla direttiva sono indicate come norme minime, e gli Stati membri sono invitati ad ampliare i diritti previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il termine di recepimento della direttiva è spirato il 27 ottobre 2013.

La norma di delega e il decreto legislativo di attuazione

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32,** adottato sulla base della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013)¹. E' opportuno segnalare come la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della

-

¹ In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. La direttiva 2010/64/UE è inserita nell'allegato B.

normativa e delle politiche dell'Unione europea) all'articolo 31, comma 5, consenta l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea.

Nel merito la riforma normativa è intervenuta su **tre versanti**:

- la modifica del **codice di procedura penale** (articolo 1), attraverso la riscrittura dell'articolo 143 e l'inserimento di un comma all'articolo 104, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza linguistica nei **colloqui con il difensore** all'imputato *in vinculis*;
- l'introduzione di due norme nelle **disposizioni di attuazione** al codice di rito, al fine di inserire gli esperti in "interpretariato e traduzione" nell'**albo dei periti** istituito presso ogni tribunale;
- la modifica del **testo unico spese di giustizia**, al fine di escludere le spese per **l'interprete** tra quelle ripetibili.

Più nel dettaglio il decreto legislativo n. 32 ha, in primo luogo, riformulato l'articolo 143 c.p.p. individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli. Ancora il decreto legislativo ha conferito all'imputato il diritto all'assistenza di un interprete per i colloqui con il difensore, sia prima di rendere un interrogatorio sia al fine di presentare richieste o memorie nel corso del procedimento (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo). Inoltre, attraverso una modifica all'articolo 104 c.p.p., è stato riconosciuto all'imputato in stato di custodia cautelare, all'arrestato e al fermato, che non conoscono la lingua italiana, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo). In tutti i casi contemplati dall'articolo 143 c.p.p., le spese per l'assistenza degli interpreti e traduttori rimangono a carico dello Stato (articolo 3 del decreto legislativo).

E'opportuno osservare come il decreto legislativo nulla abbia previsto in ordine alle conseguenze della mancata traduzione degli atti processuali. Sulla questione si sono registrati (e si registrano) divergenti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento l'omessa traduzione di un atto nella lingua nota all'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (si veda a titolo esemplificativo Cass.pen, Sez. II, Sentenza 7 maggio 2014, n. 18781). Secondo un contrapposto orientamento l'omissione della traduzione configurerebbe invece una mera irregolarità formale, che incide solo sulla efficacia dell'atto, con conseguente diritto alla restituzione nel termine con riguardo al momento produttivo degli effetti(si veda a titolo esemplificativo Cass.pen, Sez. I, Sentenza 14 luglio 2011, n. 33058).

Al fine di **rafforzare la qualità dell'assistenza linguistica**, secondo quanto indicato dalla direttiva, il decreto, all'articolo 2, da un lato ha integrato con il richiamo all'interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono

essere previste dall'albo dei periti presso ogni tribunale (articolo 67, comma 2, disp. att. c.p.p.) e, dall'altro ha modificato la disciplina sulla formazione e revisione dell'albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (articolo 68, comma 1, disp. att. c.p.p.). L'articolo 4 del decreto ha quantificato gli **oneri** derivanti dalla sua attuazione in euro 6.084.833, 36 annui, ai quali si provvede, per il triennio 2014-2016, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 2017, alla copertura di tali oneri, si dovrà provvedere mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Contenuto dello schema di decreto legislativo

L'Atto del Governo n. 288, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012 (*vedi supra*), apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32. Il provvedimento persegue due finalità:

- dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori;
- alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.

Con riguardo alla dimensione del fenomeno su cui incide il provvedimento, si segnala l'assenza di un dato generale, in quanto nel Registro generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete. Tuttavia dalle prime rilevazioni a campione effettuate dall'Ufficio Bilancio del Ministero della giustizia successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32- in relazione agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli e Palermo- è emerso che il dato relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5% rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice.

Passando al merito **l'articolo 1** aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32) un ulteriore comma all'articolo 146 c.p.p. al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. La nuova disposizione prevede che quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente possa richiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento o conferimento

dell'incarico (di cui ai commi precedenti dell'articolo 146 c.p.p.). A legislazione vigente, infatti, mentre, ai sensi dell'articolo 370 c.p.p., il pubblico ministero, nei casi in cui l'interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, può delegare tale attività alla polizia giudiziaria anche con facoltà di subdelega, invece il giudice è tenuto a conferire l'incarico all'assistente linguista sempre personalmente convocandolo davanti a sé.

L'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-bis e 67-bis) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 51-bis mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato. In particolare la nuova disposizione prevede, al comma 1, che, per ciascuno dei casi che legittimano, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato, il colloquio assistito a spese dello Stato, l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che si ravvisi per particolari esigenze l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui (come nel caso in cui, ad esempio, all'interessato siano contestati diversi capi di imputazione nel corso di un'indagine particolarmente complessa)². Il comma 2 dell'articolo 51-bis prevede che quando ricorrono particolari ragioni di urgenza(a titolo esemplificativo, in caso di incidente probatorio per assunzione della prova disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone) e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta, l'autorità giudiziaria dispone- se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato- la traduzione orale anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 dell'articolo prevede che la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, può sostituire sempre quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci alla traduzione scritta. La norma, più in particolare, nel riconoscere all'imputato la facoltà di rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, precisa che la rinuncia può produrre effetti solo se l'imputato ha la consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore.

Come segnalato la direttiva 2010/64/UE non contempla in via assoluta il diritto dell'imputato ad una traduzione scritta degli atti processuali rilevanti, demandando agli Stati membri la possibilità di assicurare il raggiungimento medesimo obiettivo attraverso un sistema di interpretazione orale. (Si veda in tal senso Cass.pen. Sez. VI,Sentenza 3 marzo 2014, n. 10109).

Il comma 4 introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, rispondendo ad una esigenza di snellezza e contenimento della spesa

7

٠

² E' appena il caso di notare che proprio al fine di evitare possibili abusi e soprattutto la lievitazione eccessiva dei costi il legislatore francese abbia, in sede di attuazione della direttiva, optato per l'individuazione espressa di un certo numero di colloqui nei quali è obbligatorio garantire l'assistenza linguistica. Si veda l'article D594-3 del Code de procédure pénale.

emersa dai dati di esperienza giudiziaria che, al contrario, hanno evidenziato la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari. In questo caso, la relazione tecnica sottolinea che la possibile utilizzabilità degli strumenti tecnologici, quali videoconferenza, telefono o internet, potrà evitare che gli interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale. Tale previsione appare in linea con quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 2 della direttiva 64/2020/UE. E'appena il caso di ricordare che l'assistenza di un interprete, ai sensi dell'articolo 143-bis c.p.p. (introdotto dal decreto legislativo n. 212 del 2015 di attuazione della direttiva 2012/29/UE) può assicurarsi anche mediante collegamento a distanza.

Il nuovo articolo 67-bis delle disp.di att. c.p.p. prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia. L'elenco è consultabile on line dall'autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria, attraverso il sito istituzionale del Ministero della giustizia. Le modalità di consultazione dell'elenco sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

La direttiva, come rilevato, impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico. La previsione introdotta mira, come si afferma nella relazione illustrativa, ad assicurare un giusto contemperamento fra l'esigenza da un lato di assicurare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata e, dall'altro, quella di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato. In relazione alle traduzioni di qualità scadente è appena il caso di notare come la direttiva richieda agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati "la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento" (vedi supra). E' opportuno osservare come la normativa vigente non contempli espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere (almeno prioritariamente) il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, come invece dispone in linea generale l'articolo 221 c.p.p. per la nomina del perito.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), nonché dell'analisi tecnico-normativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia processuale penale assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.